



Sentenza n. 90 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Silvana Sciarra
decisione del 25 gennaio 2022, deposito dell'11 aprile 2022

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

atto di promovimento: [ricorso n. 3 del 2021](#)

parole chiave:

CONSIGLIO REGIONALE – ATTO AMMINISTRATIVO – ATTO DI INDIRIZZO POLITICO
– GUARENTEGGIA DELL'INSINDACABILITÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI

oggetto del conflitto:

- Sentenza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350

disposizioni parametro:

- art. 24 [legge costituzionale n. 4 del 1948 \(Statuto speciale per la Valle d'Aosta\)](#)

dispositivo:

accoglimento

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, **in relazione alla sentenza** 30 luglio 2021, n. 350, **con cui la Corte dei conti**, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, in parziale riforma della sentenza 25 ottobre 2018, n. 5, della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, **ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, di alcuni consiglieri regionali per aver votato a favore della delibera del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di approvazione del piano di rafforzamento patrimoniale del Resort e Casinò di Saint-Vincent.**

A parere della ricorrente, la Corte dei conti avrebbe **esercitato la funzione giurisdizionale in violazione della prerogativa dell'insindacabilità dei consiglieri regionali**, che l'art. 24 della legge costituzionale n. 4 del 1948 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) riconosce loro per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni.

La Corte costituzionale preliminarmente respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso, fra cui quella tesa a negare il tono costituzionale del conflitto.

Nel merito il ricorso è ritenuto **fondato**.

Il giudice del conflitto si spende in una dettagliata ricostruzione delle vicende che hanno condotto all'approvazione della delibera, poiché attraverso esse emerge come **la decisione dell'aumento di capitale**, sanzionata dalla Corte dei conti, **pur avendo la forma dell'atto amministrativo**, sia in realtà **espressione di una scelta di indirizzo politico** (maturata, peraltro, valutando l'alternativa –

emergente dalla ricostruzione dei lavori consiliari – tra il fallimento e il rilancio del Casinò) e quindi **atto intrinsecamente politico**. Ciò anche in considerazione – mette in evidenza ancora la Corte – del rilievo strategico per il territorio regionale dell’attività svolta dal Casinò della Vallée spa.

I giudici di Palazzo della Consulta **concludono nel senso che l’approvazione della delibera «costituisce una espressione di voto** che, pur rivestendo la forma di atto amministrativo, è, sotto ogni profilo, **riconcucibile all’esercizio di funzioni inerenti al “nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari”**», ed è, pertanto, esente, ai sensi dell’art. 24 dello statuto speciale, da responsabilità (penale, civile e amministrativa).

La garanzia dell’**insindacabilità**, infatti, concerne **tanto le funzioni esercitate in forma legislativa, quanto quelle esercitate in forma amministrativa**, come del resto la stessa giurisprudenza costituzionale ha «fin da tempo risalente» affermato (si citano le sentenze n. 69 del 1985 e n. 81 del 1975), chiarendo come sia insufficiente la forma amministrativa dell’atto per escludere la prerogativa dell’insindacabilità.

Leonardo Pace